ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO NELLE S.P.A.

Dott.ssa Annalisa DE VIVO

I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO NELLE S.P.A.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Conferimento di beni in natura o crediti

↓

Applicazione art. 2343 c.c.

↓

Determinazione degli obblighi in capo al conferente e alla conferitaria

LA DISCIPLINA *STANDARD*: L'ART. 2343 C.C.

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Obblighi del conferente

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un ***esperto designato dal tribunale*** *nel cui circondario ha sede la società, contenente:*

- ✓ *la descrizione dei beni o dei crediti conferiti*
- ✓ *l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo*
- ✓ *i criteri di valutazione seguiti.*

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 c.p.c. (responsabilità del consulente)

LA DISCIPLINA *STANDARD*: L'ART. 2343 C.C.

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Obblighi della conferitaria

Entro centottanta giorni dall'iscrizione della società, gli amministratori devono:

- ✓ *controllare le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto e, se sussistano fondati motivi*
- ✓ *procedere alla* ***revisione della stima****.*

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società

LA DISCIPLINA *STANDARD*: L'ART. 2343 C.C.

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Obblighi della conferitaria

Ove il valore dei beni o dei crediti conferiti risulti ***inferiore di oltre un quinto*** *a quello per cui è avvenuto il conferimento:*

- ✓ *la società deve proporzionalmente* ***ridurre il capitale sociale****, annullando le azioni che risultano scoperte*

o, in alternativa

- ✓ *il socio conferente può* ***versare la differenza in danaro*** *o* ***recedere dalla società***

Il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura

LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA: IL D.LGS. 142/2008

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DIR. 2006/68/CE
(che modifica la direttiva 77/91/CEE)

La Direttiva (c.d. II Direttiva societaria), avente ad oggetto la costituzione delle s.p.a. nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale, ha introdotto alcune modifiche in tema di :

- ✓ ***conferimenti non in contanti***
- ✓ *acquisto di azioni proprie*
- ✓ *concessione di prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie*

Il recepimento è avvenuto con l'emanazione del ***d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, in vigore dal 30 settembre 2008***

CONFERIMENTI NON IN DENARO (ART. 2343-*TER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*ter* c.c.
(Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima)

La nomina dell'esperto di cui all'art. 2343 c.c. ***non è necessaria*** *nei seguenti casi:*

1. *conferimento di* ***valori mobiliari o strumenti del mercato monetario*** *purché il valore ad essi attribuito sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati sui mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti il conferimento*

CONFERIMENTI NON IN DENARO (ART. 2343-*TER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

(segue)

Ratio della deroga : l'esistenza di un valore di quotazione del titolo rende di fatto "superflua" l'ulteriore valutazione di cui all'art. 2343 c.c. (ai sensi dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* TUF sono "**valori mobiliari**" quei valori negoziabili nel mercato dei capitali, quali ad es. le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società o di altri soggetti, i certificati di deposito azionario, le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; sono "**strumenti del mercato monetario**" i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali)

Modalità procedurali: il calcolo del prezzo medio ponderato di negoziazione dei titoli nel periodo descritto consente di ottenere il valore massimo da attribuire ai fini della determinazione del capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo)

CONFERIMENTI NON IN DENARO (ART. 2343-*TER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*ter* c.c.
(Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima)

*2. Conferimento di beni diversi dai valori mobiliari se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo) corrisponde ad un **valore equo** ricavato da un bilancio approvato non oltre 1 anno prima, purché:*

- ✓ *tale bilancio sia stato sottoposto a revisione contabile e*
- ✓ *il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento*

CONFERIMENTI NON IN DENARO (ART. 2343-*TER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

(*segue*)

Ratio della deroga: l'esistenza di un bilancio approvato e certificato garantirebbe il "valore equo" del bene conferito e, dunque, renderebbe superflua la stima di cui all'art. 2343 c.c.

Dubbi:

- ✓ **il "valore equo" di cui si parla nella norma è il fair value?** (In quel caso, il bilancio in questione dovrebbe essere redatto secondo i principi contabili internazionali e dunque, quanto meno allo stato attuale, la norma avrebbe un ambito applicativo molto limitato)
- ✓ **il riferimento ad un "bilancio approvato da non oltre un anno" rende la norma inapplicabile in alcune ipotesi** (ad es. se la società approva il bilancio di esercizio ad aprile e nell'anno successivo si avvale della possibilità di posticipare l'approvazione a giugno, ove il conferimento avvenga nel mese di maggio la conferente avrà a disposizione un unico bilancio approvato tredici mesi prima del conferimento)

CONFERIMENTI NON IN DENARO (ART. 2343-*TER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*ter* c.c.
(Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima)

*3. se il **valore equo** del bene oggetto di conferimento risulta da una **valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento**:*

- ✓ *conforme ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento*
- ✓ *redatta da un **esperto indipendente** dal soggetto conferente e dalla società conferitaria, dotato di adeguata e comprovata professionalità*

CONFERIMENTI NON IN DENARO (ART. 2343-*TER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

(*segue*)

Ratio della deroga: l'esistenza di una perizia precedente redatta da altro "esperto indipendente" garantirebbe il "valore equo" del bene conferito e, dunque, renderebbe superflua la stima di cui all'art. 2343 c.c.

Dubbi:

- ✓ la norma, così come formulata, **garantisce l'indipendenza dell'esperto**, che pure espressamente richiede?
- ✓ quali sono i requisiti di "**adeguata e comprovata professionalità"** che la norma genericamente individua in capo all'esperto *de quo*?
- ✓ quali le conseguenze derivanti dal fatto che la norma consente di utilizzare una **relazione redatta anche in contesti e per fini completamente differenti rispetto al conferimento** (ad es. per una divisione ereditaria, per una transazione, o ancora per fini fiscali)?

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*quater* c.c.
(Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione)

Gli amministratori devono verificare ***entro 30 gg. dall'iscrizione della s.p.a****. che:*

a) decorso il periodo di cui all'art. 2343-ter, primo comma, c.c., non siano intervenuti ***fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario*** *tanto che ne risulti alterato sensibilmente il valore degli stessi alla data effettiva del conferimento*

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*quater* c.c.
(Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione)

(segue)

b) non siano intervenuti, successivamente al termine dell'esercizio ovvero alla data della valutazione precedente, ***fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti***

N.B.: nel caso di precedente valutazione, entro lo stesso termine di 30 gg. gli amministratori devono verificare i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*quater* c.c.
(Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione)

*Gli amministratori procedono ad una **nuova valutazione (ex art. 2343, c.c.)**:*
a) se si sono verificati fatti eccezionali ovvero fatti nuovi rilevanti
b) se, nel caso di valutazione precedente, non ritengono idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*quater* c.c.
(Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione)

***Ove non siano intervenuti fatti eccezionali/rilevanti**, gli amministratori rilasciano una dichiarazione contenente:*
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti senza la relazione di stima ex art. 2343 c.c.
b) il valore ad essi attribuito, la fonte della valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione
c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo)

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 2343-*quater* c.c.
(Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione)

(segue)

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto

Detta dichiarazione deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Alcuni spunti critici:

✓ ai fini del deposito della dichiarazione di cui sopra, gli amministratori dovranno comunque effettuare una **revisione della stima** dei beni conferiti, ma nel **termine ben più stringente** di 30 gg. dall'iscrizione della società in luogo di quello di 180 gg. previsto dall'art. 2343 c.c.

✓ appare inoltre, per certi versi, **aggravata la situazione degli amministratori sotto il profilo della responsabilità**, atteso che la stessa non è circoscritta alla verifica del valore dei beni oggetto del conferimento, ma si estende all'intero contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2343-*quater* c.c. (all'interno della quale figurano una serie di attestazioni che, applicando l'art. 2343 c.c., sarebbero invece di competenza del perito nominato dal tribunale)

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2343-*QUATER* C.C.)

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

(*segue*) :

- per altri versi, considerata la formulazione dell'art. 2343-*quater* c.c., gli amministratori sarebbero tenuti ad una nuova stima *ex* art. 2343 c.c. soltanto nel caso in cui, a seguito di fatti nuovi sopravvenuti, il valore del conferimento dovesse risultare inferiore a quanto indicato: paradossalmente, ove il valore sia errato fin dall'origine e non sopravvengano fatti ulteriori, i**n capo agli amministratori non sorgerebbe alcun obbligo e, di conseguenza, alcuna responsabilità**

- infine, ancorché la norma ne preveda espressamente la responsabilità per danni, **difficilmente l'esperto potrà essere chiamato a rispondere ove abbia effettuato la stima per ragioni diverse dal conferimento**